

Contratto per la spedizione di rifiuti soggetti ai requisiti di informazione di cui all'Articolo 18 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti

Tra "il Soggetto che organizza la spedizione" ¹

[Nome della società, COE]

[informazioni di contatto: indirizzo, tel., Fax., e-mail]

E "il Destinatario"

[Nome della società, P.IVA]

[informazioni di contatto: indirizzo, tel., Fax., e-mail]

concernente le spedizioni per il recupero dei seguenti rifiuti e le operazione di recupero corrispondenti a ciascun rifiuto²:

[descrizione usuale dei rifiuti; identificazione dei rifiuti secondo il riquadro 10 dell'Allegato VII (codice EER e Basilea); operazione di recupero R]

Le Parti al presente accordo, in qualità di Soggetto che organizza la spedizione e di Destinatario, sono tenute a rispettare i requisiti esposti nel Regolamento (CE) n. 1013/2006 relativi alla spedizione dei rifiuti di cui all'Articolo 3 (2) del presente Regolamento. Le spedizioni devono avvenire secondo quanto disposto dall'Articolo 18 e dalle informazioni fornite nel documento di cui all'Allegato VII, in base ai termini del presente contratto.

Il Soggetto che organizza la spedizione si impegna a consegnare i rifiuti al Destinatario e/o all'impianto di recupero per il recupero dello stesso e il Destinatario si impegna, qualora coincida con l'impianto di recupero, a recuperare i rifiuti secondo quanto disposto dal Regolamento (CE) n.1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti.

Si è così concordato tra le parti firmatarie del presente accordo che saranno osservati seguenti obblighi di legge e vincoli, come previsto dal Regolamento (CE) n.1013/2006:

(a) Il Soggetto che organizza la spedizione deve garantire che il rifiuto sia accompagnato da un documento di cui all'Allegato VII.

(b) Il documento di cui all'Allegato VII deve essere firmato dal Soggetto che organizza la spedizione prima che questa abbia luogo e dall'impianto di recupero e dal Destinatario al momento del ricevimento dei rifiuti in questione.

(c) Il presente contratto tra il Soggetto che organizza la spedizione e il Destinatario deve essere efficace al momento di avvio della spedizione.

(d) Laddove una spedizione di rifiuti o il relativo recupero non possano essere effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente, il Soggetto che organizza la spedizione o, qualora questo non sia in grado di completare la spedizione dei rifiuti o il loro recupero (per esempio, a causa di insolvenza), il Destinatario, deve riprendere i rifiuti o assicurarne il recupero in altro modo e provvedere, se necessario, al loro deposito nel frattempo.

(e) Il presente contratto rimane valido per tutta la durata della spedizione indicata sul/sui documento/i di cui all'Allegato VII e fino alla conclusione dell'operazione di recupero presso l'impianto.

(f) Il Soggetto che organizza la spedizione o il Destinatario fornisce copia del contratto su richiesta dell'autorità coinvolta nelle ispezioni.

¹ Il soggetto che organizza la spedizione deve rientrare sotto la giurisdizione del paese di spedizione.

² In caso di più rifiuti, fornire un elenco dei rifiuti con la /le corrispondente/i operazione/i di recupero.

Per il Soggetto che organizza la spedizione:

Nome e titolo:

Timbro azienda sammarinese.....

Data: Firma:

Per il Destinatario:

Nome e titolo:

Timbro destinatario.....

Data: Firma: